



INFORMATIVA WHISTLEBLOWING

In attuazione della **Direttiva (UE) 2019/1937**, è stato emanato il **D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023** riguardante *“la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”* (a seguire **“Normativa Whistleblowing”**).

Nel rispetto della Normativa Whistleblowing, **Edil Beton Perugia SpA** ha attivato specifici canali di segnalazione interna e adottato una **Procedura per la gestione delle segnalazioni (di seguito “Procedura Whistleblowing”)**.

Si rappresentano a seguire le informazioni necessarie per potere effettuare le segnalazioni nel rispetto della Normativa Whistleblowing e di quanto previsto dalla Procedura Whistleblowing e, conseguentemente, per potere beneficiare delle relative forme di tutela.

CHI PUÒ SEGNALARE

Le segnalazioni possono essere effettuate da chi rientra in una delle seguenti categorie di soggetti:

- **personale interno della Società;**
- **lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che svolgono la propria attività lavorativa per la Società;**
- **dipendenti e collaboratori dei fornitori di beni, servizi e opere in favore della Società;**
- **volontari e tirocinanti (anche non retribuiti);**
- **azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Società, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.**

La tutela del segnalante si applica anche quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova e successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le segnalazioni anonime, sebbene non costituiscano “segnalazioni” ai sensi della Normativa Whistleblowing, **sono prese in considerazione e gestite** attraverso i canali interni della Società purché contengano elementi di fatto sufficienti e circostanziati per la verifica di quanto oggetto della segnalazione. Si fa presente che, nel caso di segnalazione anonima, **le tutele previste dalla Normativa Whistleblowing si applicheranno al segnalante** che sia stato **successivamente identificato** e abbia subito ritorsioni.

COSA SI PUÒ SEGNALARE

In conformità alla Normativa Whistleblowing, possono essere segnalati comportamenti atti od omissioni, di cui il segnalante sia venuto a **conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo**, che ledono l’integrità della Società o l’interesse pubblico e che consistono in:

- **condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico adottati;**



- **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali, anche quelli nazionali di attuazione degli atti dell'Unione Europea**, relativi, in particolare, ai seguenti settori: appalti pubblici, tutela dell'ambiente, sicurezza degli alimenti, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata e protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea**;
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché in materia di imposta sulle società;
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti dell'Unione Europea nei settori sopra indicati.

Nelle segnalazioni devono essere riportate informazioni, **compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse** o che, sulla base di **elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'ambito del proprio contesto lavorativo**, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Non rientrano nell'ambito di ciò che può essere segnalato secondo la Normativa Whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o **richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante**, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate.

Pertanto, il soggetto che segnala raccoglie **i dati attinenti alla violazione o all'illecito** da segnalare, indicando in particolare quanto di seguito specificato:

- generalità del segnalante, rapporto con la Società e punti di contatto;
- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute, le circostanze di tempo e luogo in cui si sono verificati i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati, quali la qualifica o il settore in cui svolge/svolgono l'attività;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

CONDIZIONI PER EFFETTUARE LA SEGNALEZIONE

Il soggetto che segnala beneficia delle tutele previste dalla Normativa Whistleblowing **quando ricorrono le seguenti condizioni**:

- al momento della segnalazione, ha fondato motivo di ritenere che **le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere e rientrino nell'ambito di ciò che può essere segnalato**;
- **ha effettuato la segnalazione nel rispetto delle modalità prescritte**

Le predette condizioni valgono anche nel caso di **divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile**.



CHI È IL GESTORE DEI CANALI INTERNI DI SEGNALAZIONE

Il gestore delle segnalazioni che pervengono attraverso i canali interni è l'**Organismo di Vigilanza della Società** (di seguito anche solo "destinatario").

Nel caso in cui la segnalazione coinvolga taluno dei componenti dell'Organismo, il soggetto interessato si asterrà dalla gestione della relativa segnalazione, fermo restando il rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dalla Normativa Whistleblowing.

La gestione della segnalazione può prevedere il coinvolgimento di altri soggetti o strutture/funzioni ed organi aziendali competenti ovvero di soggetti terzi, sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza prescritti dalla Normativa Whistleblowing e, in particolare, del divieto di comunicare i dati identificativi del segnalante senza il suo espresso consenso.

Qualora una segnalazione identificabile come Whistleblowing sia ricevuta da un soggetto diverso dal destinatario, tale soggetto diverso ha l'obbligo di inviarla al destinatario con immediatezza (e comunque non oltre 7 giorni dalla ricezione), in originale con gli eventuali allegati, utilizzando i canali interni dedicati, nel rispetto di criteri di massima riservatezza e con modalità idonee a tutelare l'identità del segnalante e dei soggetti segnalati o comunque menzionati nella segnalazione, senza pregiudizio per l'efficacia delle successive attività di accertamento, dando contestuale notizia della trasmissione al segnalante.

I CANALI DI SEGNALAZIONE CHE SI POSSONO UTILIZZARE CANALI INTERNI DELLA SOCIETÀ

Generale ha messo a disposizione i seguenti **canali interni** di segnalazione **in forma scritta e in forma orale**:

- **Piattaforma informatica**: cui si accede attraverso il link presente sul sito internet della società. Il segnalante, una volta effettuato l'accesso, deve procedere con la compilazione dei campi ivi riportati, ovvero con la registrazione del messaggio vocale, e seguire le modalità specificate all'interno dell'applicativo per l'inoltro della segnalazione;
- **Incontro diretto**: qualora il segnalante preferisca avere un incontro diretto con il destinatario, attraverso la piattaforma informatica dedicata, potrà inoltrare la relativa richiesta, quindi l'incontro sarà fissato entro un termine ragionevole. In questo caso la segnalazione è documentata, previo consenso del segnalante, mediante registrazione su dispositivo idoneo alla conservazione e all'ascolto oppure mediante apposito verbale. In caso di verbale, il segnalante può verificare, rettificare e confermare quanto ivi riportato mediante la propria sottoscrizione.

CANALE ESTERNO DELL'ANAC E DIVULGAZIONE PUBBLICA

Nel caso di comportamenti atti od omissioni che ledono l'integrità della Società o l'interesse pubblico e che consistono in:

- **illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea o nazionali**, anche quelli nazionali di attuazione degli atti dell'Unione Europea, relativi ai settori come sopra meglio indicati;
- **atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea**;
- **atti od omissioni riguardanti il mercato interno**, comprese le violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché in materia di imposta sulle società;
- **atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni** di cui agli atti



dell'Unione Europea nei settori sopra indicati;
è possibile comunicare le violazioni e gli illeciti secondo la Normativa Whistleblowing **anche ricorrendo ad altre modalità**, diverse dai canali interni della Società, **ma solo ove ricorrano determinati presupposti di legge, come di seguito specificato.**

☐ **CANALE ESTERNO DELL'ANAC**

secondo le modalità previste dall'Autorità e le cui specifiche informazioni sono disponibili sulla pagina web della stessa (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), ove ricorra uno dei seguenti casi:

- canale di segnalazione interna non attivo o non conforme alle prescrizioni di legge;
- segnalazione interna già effettuata senza che la stessa abbia avuto seguito;
- il segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- il segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

☐ **DIVULGAZIONE PUBBLICA**

(ossia: tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone) se ricorre una delle seguenti condizioni:

- il segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dalla Normativa Whistleblowing, e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

MODALITÀ DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il gestore della segnalazione pervenuta **attraverso i canali interni** è tenuto a:

- **dare avviso alla persona segnalante del ricevimento** della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento;
- **mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante** potendo richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- **dare diligente seguito alle segnalazioni** ricevute e, quindi, svolgere l'istruttoria necessaria, anche avvalendosi di personale interno o esterno all'organizzazione (sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza);
- **dare riscontro alla persona segnalante** entro 3 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione (o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento) sul seguito che è stato dato o che si intende dare alla segnalazione (*i.e.* l'azione intrapresa per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate).



Le modalità di gestione delle segnalazioni inoltrate all'ANAC attraverso il **canale esterno** sono descritte sulla pagina web relativa dell'Autorità.

TUTELE, RESPONSABILITÀ E SANZIONI

La **Normativa Whistleblowing** prevede, a determinate condizioni, specifiche **garanzie e tutele** a favore del segnalante - in alcuni casi estese anche ad altri soggetti espressamente individuati -, specifiche previsioni in tema di **responsabilità** del segnalante stesso, connesse alla segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, nonché un **regime sanzionatorio** applicabile ai soggetti che commettono violazioni in materia.

▪ RISERVATEZZA

L'identità del segnalante - e tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del soggetto - **non può essere rivelata a persone diverse dal gestore della segnalazione, salvo che lo stesso segnalante non abbia dato il suo consenso espresso alla rivelazione.**

La protezione della riservatezza è estesa al "facilitatore" (ossia la persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata), **al soggetto segnalato e alle persone comunque menzionate nella segnalazione**, fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

▪ DIVIETO DI RITORSIONI

Sono nulli il licenziamento, il mutamento di mansioni, l'adozione di misure disciplinari nonché qualsiasi altro comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare un danno ingiusto alla persona interessata.

Le misure di protezione dalle ritorsioni del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica, **previste dalla Normativa Whistleblowing, si applicano anche:**

- **ai facilitatori;**
- **alle persone del medesimo contesto lavorativo** del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate allo stesso **da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;**
- ai **colleghi di lavoro** della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano **nel medesimo contesto lavorativo** della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- **agli enti di proprietà** del segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o **per i quali le stesse persone lavorano**, nonché agli enti che operano **nel medesimo contesto lavorativo** delle predette persone.

Le ritorsioni che si ritenga di avere subito possono essere comunicare all'ANAC.



▪ RESPONSABILITÀ

Le predette tutele **non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia** o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, **nei casi di dolo o colpa grave.**

In tali casi alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa ogni responsabilità, anche di natura civile o amministrativa,

per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse. Altresì, **non è punibile chi riveli o diffonda** informazioni sulle violazioni:

- coperte **dall'obbligo di segreto**, diverso da quello professionale forense e medico;
- relative alla tutela **del diritto d'autore**;
- relative alla **protezione dei dati personali**;
- che offendono **la reputazione della persona coinvolta**,

se, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all'Autorità è stata effettuata nel rispetto della **Normativa Whistleblowing.**

La responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, non è invece esclusa per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla segnalazione, alla denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica **o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.**

▪ SANZIONI PER VIOLAZIONI IN TEMA DI WHISTLEBLOWING

Fatti salvi eventuali altri titoli di responsabilità, le violazioni della Normativa Whistleblowing e della Procedura Whistleblowing adottata dalla Società costituiscono illecito disciplinare e comportano l'avvio del relativo procedimento e la conseguente irrogazione delle **sanzioni disciplinari previste dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione interna della Società**, paramtrate a seconda dell'oggetto/gravità dell'infrazione commessa, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa applicabile. In particolare, le predette sanzioni disciplinari - come previsto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società - sono applicate nei seguenti casi:

- quando sono accertate ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata o che si è tentato di ostacolarla o che è stato violato l'obbligo di riservatezza previsto dalla Normativa in materia;
- quando è accertato che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni ovvero che l'adozione di tali procedure non è conforme alla Normativa Whistleblowing, nonché quando è accertato che non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Per le stesse violazioni (salvo il caso di condanna in sede penale per diffamazione o calunnia, pure a seguito di denuncia all'Autorità) è altresì previsto che l'ANAC applichi al responsabile sanzioni



amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 21 della Normativa Whistleblowing.

WHISTLEBLOWING - Informativa sulla protezione dei dati personali ex artt. 13 e 14 GDPR 679/2016

Nel rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) le forniamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti. Si tratta di un'informativa che è resa ai sensi degli artt.13 e 14 del Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali).

TIPOLOGIA DI DATI TRATTABILI

I dati personali oggetto di trattamento rientrano nelle seguenti categorie:

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima mediante la piattaforma dedicata:

- Comuni Obbligatorie: nome, cognome, tipo di rapporto intercorrente con la Società;
- Comuni Facoltative: inquadramento, ruolo, qualifica, contatto telefonico, indirizzo mail.

Dati personali del segnalante in caso di segnalazioni effettuate in forma non anonima attraverso canali diversi dalla piattaforma In caso di segnalazioni effettuate verbalmente a mezzo telefonico o in sede di specifico incontro richiesto, i dati personali trattati sono quelli comunicati volontariamente dal segnalante.

Dati personali riferiti al/i segnalato/i e/o ad altre persone coinvolte nella segnalazione

I dati trattabili sono quelli che il segnalante ha inteso fornire per rappresentare i fatti descritti nella segnalazione. In questo caso la Società non è in grado di determinare a priori i dati oggetto della segnalazione, che potrà quindi contemplare anche dati particolari o relativi a condanne penali e reati. I predetti dati saranno trattati con supporti informatici e cartacei che ne garantiscono la sicurezza e la riservatezza. La documentazione in formato cartaceo è limitata al minimo indispensabile e archiviata e custodita in armadi e locali dotati di serrature di sicurezza. La trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante accesso alla piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di crittografia end-to-end su tutti i dati in transito e archiviati, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse. Non viene fatto uso di cookie per la trasmissione di informazioni di carattere personale, né vengono utilizzati cookie persistenti per il tracciamento degli utenti. Vengono utilizzati esclusivamente cookie tecnici nella misura strettamente necessaria al corretto ed efficiente utilizzo della piattaforma. L'uso dei cookie di sessione (che non vengono memorizzati in modo persistente sul computer dell'utente e svaniscono con la chiusura del browser) è strettamente limitato alla trasmissione di identificativi di sessione (costituiti da numeri casuali generati dal server) necessari per consentire l'esplorazione sicura ed efficiente della piattaforma.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, ai sensi dell'art.4 del Reg. UE 2016/679, è la Edil Beton Perugia SpA, rappresentata dal suo Legale Rappresentante con sede in Centro Direzionale Quattrotorri snc - Perugia PEC edilbetonperugia@legalmail.it

FINALITA' DEL TRATTAMENTO, BASE GIURIDICA, PERIODO DI CONSERVAZIONE e NATURA



DEL CONFERIMENTO

A) Esecuzione di attività istruttorie e adozione di provvedimenti: i Vostri dati saranno trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a verificare la fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l'adozione degli eventuali provvedimenti che potrebbero rendersi necessari. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), il trattamento è necessario all'adempimento di un obbligo di legge (L. n. 179/2017, D.Lgs. n 24/2023 recante "Attuazione della direttiva UE 2019/1937")

I vostri dati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, conformemente a quanto previsto dagli obblighi di legge o comunque per consentire alla Società la tutela dei diritti ed interessi propri o di terzi (es. difesa in giudizio).

I dati vengono automaticamente eliminati dalla piattaforma trascorsi 5 anni dalla chiusura della segnalazione. Il conferimento dei dati è facoltativo resta inteso che un eventuale rifiuto a rispondere al momento della raccolta delle informazioni, o l'eventuale diniego di trattamento dei dati può comportare la nostra oggettiva impossibilità di prendere in considerazione la segnalazione.

SOGGETTI DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI

Per il perseguimento delle finalità suddette, i dati personali forniti potranno essere resi accessibili solo a coloro i quali, all'interno della Società, ne abbiano necessità per il ruolo/mansione svolta in relazione al processo di ricezione, analisi, istruttoria e gestione delle segnalazioni e di eventuali azioni conseguenti. Tali soggetti sono opportunamente istruiti al fine di evitare la perdita, l'accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati o trattamenti non consentiti dei dati stessi e, più in generale, in relazione agli obblighi in materia di protezione dei dati personali. I dati possono essere trattati, inoltre, da Consulenti esterni e Terze Parti con funzioni tecniche (ad esempio, il provider della piattaforma IT), che agiscono in qualità di Responsabili/SubResponsabili del trattamento e hanno sottoscritto un apposito contratto che disciplina puntualmente i trattamenti loro affidati e gli obblighi in materia di protezione dei dati e sicurezza del trattamento ai sensi dell'art. 28, comma 3 del Regolamento. Infine, i dati personali potranno essere trasmessi anche ad altri soggetti autonomi titolari del trattamento, in base a norme di legge o di regolamento (es. Autorità Pubbliche, Autorità Giudiziaria, Corte dei conti e ANAC).

TRASFERIMENTO DATI VERSO UN PAESE TERZO

I suoi dati personali non verranno trasferiti fuori dall'UE.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Il Regolamento UE 2016/679 (artt. da 15 a 22) conferisce agli interessati l'esercizio di specifici diritti. In particolare, in relazione al trattamento dei propri dati personali oggetto della presente informativa, l'interessato ha diritto di chiedere alla Società l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione, l'opposizione e la portabilità; inoltre può proporre reclamo, nei confronti dell'Autorità di Controllo, che in Italia è il Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 77 del Regolamento UE 2016/679). Ai sensi dell'articolo 2-undecies del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., (di seguito, <Codice Privacy=>) (in attuazione dell'articolo 23 del Regolamento), si

informa che i summenzionati diritti non possono essere esercitati da parte di alcuni interessati coinvolti nella segnalazione (segnalati e/o altre

persone coinvolte nella segnalazione), qualora dall'esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza

dell'identità del segnalante.

In particolare, l'esercizio di tali diritti:



✓ sarà effettuabile conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore (tra cui il D.lgs. 231/2001 come modificato dalla L. n. 179/2017);

✓ potrà essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all'interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalità della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui ciò costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell'interessato, al fine di salvaguardare la riservatezza dell'identità del segnalante;

✓ in tali casi, i diritti dell'interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalità di cui all'articolo 160 del Codice Privacy, nel qual caso il Garante informa l'interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonché del diritto dell'interessato di proporre ricorso giurisdizionale.

In qualsiasi momento, l'interessato potrà chiedere di esercitare i suoi diritti a Edil Beton Perugia SpA rivolgendosi all'indirizzo mail info@edilbetonperugia.it.

MODIFICHE INFORMATIVA

Il titolare si riserva il diritto, a sua discrezione, di cambiare, modificare, aggiungere o rimuovere qualsiasi parte della presente informativa sulla privacy, in qualsiasi momento. Al fine di facilitare la verifica di eventuali cambiamenti, l'informativa conterrà l'indicazione della data di aggiornamento dell'informativa.

Data aggiornamento 09 maggio 2025

Il titolare del trattamento **Edil Beton Perugia SpA**